

REGOLAMENTO CONPAVIPER

per uso Marchio di Conformità PAVICAL ®
rev. 2.1 - novembre 2008

Premessa

Il marchio PAVICAL® è di proprietà esclusiva dell'Ente Nazionale CONPAVIPER con sede legale in Roma - Via Dessiè n.2 .

At.1) - Campo di applicazione.

Il marchio PAVICAL® può essere utilizzato unicamente dall'Azienda che abbia ottenuto, per le sue centrali di betonaggio, da un Organismo abilitato da CONPAVIPER, la certificazione del controllo di produzione per la tipologia del calcestruzzo per pavimenti industriali in conformità alle procedure codificate nello specifico Regolamento di CERTIFICAZIONE PAVICAL e che si attenga, nelle relative forniture, alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e di Oneri PAVICAL.

Art.2)-Prescrizioni generali per l'uso del marchio.

- 2.1 L'Azienda utilizzatrice si obbliga a produrre ed a fornire la tipologia del calcestruzzo per pavimenti industriali secondo le medesime specifiche usate per la fabbricazione dei campioni esaminati dall'organismo di Certificazione e nel rispetto delle prescrizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione di prodotto. Si chiarisce che per medesime specifiche non si intende la stessa ricetta ma ricette sottoposte alle stesse procedure di controllo e qualifica.
- 2.2 Ciascun prodotto a marchio, con la corretta apposizione di quest'ultimo sui pertinenti documenti di trasporto, contrattuali e fiscali, deve avere codice identificativo e nome commerciale esclusivi. La produzione non a norma non deve riportare né il marchio né qualsiasi altra indicazione relativa alla certificazione.
- 2.3 L'utilizzo del marchio, la cui riproduzione può essere effettuata solo nella forma e nel colore risultanti dal modello allegato al presente Regolamento, deve avvenire in modo tale che la conseguita certificazione di prodotto non ingeneri dubbi o confusione con altri marchi o logotipi relativi alla semplice certificazione del sistema di qualità aziendale o ad altro.

Art.3)-Vigilanza.

Gli ispettori designati dall'organismo di Certificazione sono espressamente autorizzati a controllare e verificare - sia mediante visite di sorveglianza che mediante eventuali prelievi di campioni da sottoporre a prove di laboratorio - che il marchio sia utilizzato solo e soltanto per la tipologia di prodotto oggetto del certificato e nel puntuale rispetto di tutte le prescrizioni ivi contemplate. L'Azienda utilizzatrice si obbliga, conseguentemente, a garantire ai rappresentanti dell'Organismo l'accesso, durante l'orario lavorativo e senza preavviso, ai locali dello stabilimento o degli stabilimenti ove sia fabbricato il prodotto oggetto della certificazione nonché degli uffici ove viene emessa e conservata la relativa documentazione amministrativa.

Art.4)-Sospensione e revoca dell'utilizzo del marchio.

- 4.1** Qualora il marchio venga utilizzato in maniera impropria e al di fuori dal suo campo di applicabilità, all'Azienda verrà intimato, con comunicazione scritta da parte dei rappresentanti dell'organismo da inviare per conoscenza alla sede di CONPAVIPER, di cessare immediatamente tale pratica.
- 4.2** CONPAVIPER, nel caso ritenga che la situazione di non conformità alle prescrizioni sia di natura tale da non comportare l'adozione subitanea del provvedimento di revoca, provvederà a stabilire un periodo di sospensione dell'utilizzazione del marchio al fine di verificare se le azioni correttive da parte dell'Azienda avranno consentito la normalizzazione del comportamento segnalato. Il provvedimento di sospensione sarà comunicato per iscritto all'Azienda ed inviato per conoscenza all'Organismo, ai cui rappresentanti viene sin d'ora espressamente conferito l'incarico di procedere ad una visita di controllo, al termine del periodo di sospensione, per confermare o meno il ripristino della situazione di conformità. Se l'esito della visita di controllo risulterà positivo, CONPAVIPER dichiarerà terminata la predetta sospensione con formale comunicazione all'Azienda.
- 4.3** CONPAVIPER, qualora l'esito della visita di controllo risulti negativo per accertata mancata ottemperanza da parte dell'Azienda ovvero nel caso ritenga che la segnalata situazione di non conformità alle prescrizioni sia, invece, di natura tale da comportare l'adozione del provvedimento di revoca dell'utilizzo del marchio, provvederà a comunicarlo per iscritto all'Azienda e per conoscenza all'organismo.
- 4.4** Analogo provvedimento di revoca sarà adottato in caso di liquidazione dell'Azienda, di fallimento o di procedure concorsuali.
- 4.5** CONPAVIPER si riserva di dare pubblicità ai provvedimenti di sospensione o di revoca nei modi che riterrà più opportuni. In caso di eventuale impropria continuazione dell'utilizzo del marchio in vigore dei suddetti provvedimenti, CONPAVIPER provvederà a darne comunicazione alla stampa riservandosi di procedere legalmente nei confronti dell'Azienda, a tutela dei propri interessi e per il risarcimento di ogni danno.

Art.5)- Responsabilità.

- 5.1** L'Azienda utilizzatrice del marchio è la sola garante e responsabile, nei confronti dei propri clienti / consumatori, della qualità e della conformità dei prodotti fabbricati e/o commercializzati.
- 5.2** CONPAVIPER non fornisce alcun tipo di garanzia, espressa o implicita, circa l'idoneità dei prodotti a marchio ai possibili impieghi cui vengono destinati dall'Azienda.
- 5.3** Resta, altresì, esclusa qualsiasi responsabilità di CONPAVIPER, o del personale da essa delegato, verso i clienti/consumatori dell'Azienda utilizzatrice del marchio per qualsiasi danno - incidentale, diretto o indiretto - conseguente all'impiego dei prodotti fabbricati dall'Azienda stessa

che, conseguentemente, si obbliga a tenere indenne e manlevata CONPAVIPER da ogni eventuale onere o pregiudizio.

5.4 L'utilizzo abusivo del marchio o comunque la contraffazione dello stesso costituisce violazione dei diritti di proprietà ed è perseguibile a termine di legge.

Art.6)- Modificazioni aziendali.

6.1 All'Azienda utilizzatrice del marchio è fatto divieto di cederne, a qualsiasi titolo, l'uso ad altri operatori, siano essi società facenti parte del medesimo gruppo o terzi.

6.2 In caso di fusione anche per incorporazione, di scissione, di cessione o di affitto dell'Azienda, il diritto d'uso del marchio viene automaticamente a cessare, salvo che il nuovo soggetto giuridico od il subentrante siano nuovamente certificati dall'organismo per la specifica tipologia di prodotto di cui al precedente Art.1).

Art.7)- Controversie.

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in ordine alla applicazione e/o interpretazione del presente Regolamento resta fissata l'esclusiva competenza del Foro Giudiziario di Roma.